

STATUTO

L'ALBERO AZZURRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTENERO DI BISACCIA CB VIA
GIACOMO LEOPARDI 19/A

Numero REA: CB - 211836

Codice fiscale: 01868230705

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2021 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O
della Società Cooperativa Sociale:
"L'ALBERO AZZURRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"
%=%=%=%=%%

Articolo 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, una società cooperativa sociale denominata "L'ALBERO AZZURRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".
La società cooperativa ha la sua sede nel Comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, dipendenze, uffici periferici, filiali e succursali, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, dandone pubblicità presso il Registro delle Imprese nei modi di legge. Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato o l'istituzione di sedi secondarie.

Articolo 2 - DURATA

La società cooperativa durerà fino al trentuno dicembre duemilasettanta (31/12/2070) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, il tutto a norma di legge. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi ai sensi del presente statuto.

**Articolo 3. SCOPO MUTUALISTICO E MUTUALITA' PREVALENTE -
OGGETTO SOCIALE**

- Scopo mutualistico e mutualità prevalente -

La società cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.
La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'articolo 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disaggiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la società cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico (scopo mutualistico) di lavoro.

Allegato "A"
all'atto
n. 2359
della Raccolta

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la società cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2516 del codice civile, dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente statuto. I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la società cooperativa stessa. In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio-lavoratore", e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la società cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a strutture consortili e ad altre organizzazioni promosse dall'associazionismo cooperativo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2514 del codice civile:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) è fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Per effetto di quanto sopra ed ai sensi dell'articolo 111-septies disposizioni di attuazione del codice civile la cooperativa è considerata cooperativa a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile.

La società cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

- Oggetto sociale -

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto, in conto proprio e per conto terzi:

A) la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, in favore di minori, anziani, portatori di handicap e di insufficienze mentali e altre infermità tali da rendere necessaria un'assistenza e un'integrazione nell'ambiente sociale, invalidi, tossicodipendenti, ex carcerati, emarginati, immigrati, stranieri, soggetti colpiti da malattie gravi e affetti da infermità fisiche, ed in genere in favore di tutte le persone che si trovino in uno stato di difficoltà, disagio e svantaggio di tipo sociale, psicologico o sanitario, nonché alle famiglie in cui sono

inserite le predette persone;
B) la prestazione di servizi di assistenza, riabilitazione, prevenzione, cura e sostegno in genere in qualsiasi forma e di assistenza educativa e similare;
C) la prestazione di servizi culturali, ricreativi e turistico sociali in genere e ogni attività similare per tutte le persone di cui al precedente punto A) nonché con riferimento alla lettera A della Legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
D) servizi di assistenza sociale, infermieristica, sanitaria, domiciliare integrata (A.D.I.) ed educativa sia a carattere domiciliare, che realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti di enti pubblici e privati;
E) l'assistenza, il sostegno e la riabilitazione effettuata tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
F) servizi socio-sanitari nei centri sociali, case di riposo, ricoveri per autosufficienti e non, in altre strutture di accoglienza, residenze sanitarie assistenziali, residenze assistenziali e qualsiasi struttura idonea a svolgere tale servizio;
G) servizi di carattere animativo, formativo, educativo e ludico-ricreativo socio-assistenziale in: centri diurni, centri socio-educativi, asili nido, scuole dell'infanzia, ludoteche, residenze protette e similari, centri di aggregazione, centri di accoglienza per immigrati e stranieri o persone bisognose, ed in genere tutte quelle strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita, e allo sviluppo di tematiche di valore sociale, culturale, artistico, educativo, ambientale e turistico sociale per persone di cui al precedente punto A) nonché con riferimento alla lettera A della Legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
H) l'attività di ricerca, sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera la cooperativa sociale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno;
I) servizi di animazione, accompagnamento e vigilanza in soggiorni climatici, gite culturali, soggiorni estivi e invernali, colonie e interventi similari per le persone di cui al precedente punto A) nonché con riferimento alla lettera A della Legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
L) la realizzazione di ricerche e banche dati aventi lo scopo di approfondire e dare informazioni su tematiche riguardanti il disagio sociale in genere;
M) la gestione di servizi di segretariato sociale, informagiovani, informahandicap, e servizi informativi similari;
N) l'attività di promozione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
O) servizi socio-sanitari in comunità terapeutiche per sofferenti, psichici, fisici e sensoriali, case famiglia, gruppi appartamento e similari;
P) l'attività di recupero e di sostegno scolastico, attività ludiche, grafiche e pittoriche, musicali, audiovisive e iniziative specifiche per l'inserimento sociale e lavorativo per i soggetti e le attività individuate con riferimento alla lettera A della Legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
Q) servizio di assistenza durante il trasporto e vigilanza di minori nei plessi scolastici e di persone di cui al precedente punto A) presso le strutture di aggregazione sociale sanitarie e di accoglienza in genere con riferimento alla lettera A della Legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
R) servizi di consulenza a supporto di persone di cui al precedente punto A) nonché con riferimento alla lettera A della Legge n. 381/1991 e successive modifiche ed

integrazioni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: supporto alle famiglie, contrasto all'abuso, servizi di sostegno alle donne vittime di violenza e gestanti madri nubili, vittime di tratta;

S) l'attività di ricerca scientifica, nonché di formazione professionale di aggiornamento e qualificazione, di tirocinio formativo per i propri soci e potenziali soci nei settori dei servizi sociali di cui alla lettera A della Legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, e nel settore sanitario (E.C.M.).

La società cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente atto ed all'allegato statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 4 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possano essere soci cooperatori:

- a) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di soci lavoratori della cooperativa;
- b) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di soci utenti, o soci fruitori della cooperativa;
- c) i soci volontari, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà, purché in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci;

- d) le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Articolo 5 - PROCEDURA DI AMMISSIONE A SOCI

Per essere ammessi come soci, le persone fisiche dovranno presentare all'organo amministrativo e presso la sede sociale domanda scritta che dovrà contenere:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, residenza, cittadinanza e codice fiscale;
 - b) l'indicazione del mestiere o dell'attività o della qualifica professionale da esercitarsi corrispondenti alla specialità dell'oggetto sociale o affini;
 - c) l'ammontare delle quote che intendono sottoscrivere che non dovrà, comunque, essere superiore al limite massimo fissato per legge;
 - d) la dichiarazione espressa di conoscere lo statuto sociale, di attenersi alla osservanza dello stesso ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - e) ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo.
- Per essere ammessi come soci, gli enti aventi personalità

giuridica dovranno presentare all'organo amministrativo e presso la sede sociale domanda scritta che dovrà contenere: la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, l'indicazione dei servizi finalizzati all'attuazione degli scopi sociali o affini, le generalità delle persone che ne hanno la rappresentanza ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale nonché l'estratto della deliberazione di adesione alla società cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente l'ammontare delle quote che intendono sottoscrivere che non dovrà, comunque, essere superiore al limite massimo fissato per legge, la dichiarazione espressa di conoscere lo statuto sociale, di attenersi alla osservanza dello stesso ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali ed ogni altra notizia richiesta dall'organo amministrativo. Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo. In ogni caso si applica l'articolo 2528 del codice civile.

Articolo - 6 CONFERIMENTI DEI SOCI

I conferimenti dei soci, nel rispetto delle vigenti leggi, possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, sono rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ai limiti di legge, da quanto previsto dal presente statuto e devono essere eseguiti nei tempi stabiliti dall'organo amministrativo. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere inferiore ai limiti di legge.

Articolo - 7 OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente statuto, i soci sono obbligati:

- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle delibere assunte dagli organi sociali;
- ad osservare lo statuto e le delibere assunte dagli organi sociali;
- a versare gli eventuali tassa di ammissione e soprapprezzo quote richiesti dall'organo amministrativo e l'importo delle quote sottoscritte.

L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'articolo 2528 del codice civile non importa modifica dell'atto costitutivo.

Per tutti i rapporti con la società cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla società cooperativa.

Articolo - 8 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il tutto, comunque, ai sensi delle vigenti leggi.

Articolo 9 - DIRITTI DEI SOCI COOPERATORI NEI RAPPORTI MUTUALISTICI

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società cooperativa, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre

con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. Pertanto, i soci lavoratori hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i soci utenti hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Articolo 10 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE

La qualità di socio si perde:

- a) per causa di morte, per recesso, per esclusione o per fallimento se il socio è persona fisica;
- b) per scioglimento, per liquidazione, per recesso, per esclusione o per fallimento se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 11 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità stabilite dal presente statuto. Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Articolo 12 - RECESSO

Il recesso del socio cooperatore è consentito:

- nei casi previsti dalla legge;
 - al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;
 - al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.
- E' vietato il recesso parziale.

La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata all'organo amministrativo che deve esaminarla comunicando immediatamente al socio il provvedimento di rigetto; il socio nei sessanta giorni successivi a tale decisione può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso accolto produce effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota nella misura e con le modalità stabilite dal presente statuto.

Articolo 13 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo:

- nel caso dell'articolo 2531 del codice civile;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società cooperativa;
- nei casi previsti dall'articolo 2286 del codice civile;
- nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, del codice civile;
- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società cooperativa, salvo autorizzazione dell'organo amministrativo.

La relativa delibera va comunicata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e per la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Articolo 14 - RIMBORSO AI SOCI

Lo scioglimento del rapporto sociale determina la

risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Gli eredi o i legatari del socio defunto ovvero il socio receduto o escluso hanno diritto esclusivamente alla liquidazione della partecipazione liberata dedotte le eventuali somme dovute alla società cooperativa a qualsiasi titolo.

La liquidazione della quota, al netto delle perdite imputabili a capitale, è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e sexies del codice civile saranno liquidate agli aventi diritto, unitamente agli interessi legali, in tre rate d'eguale importo nel periodo di anni tre dall'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale ed il relativo valore è devoluto a riserva legale.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società cooperativa, gli eredi o i legatari del socio defunto o il socio uscente sono obbligati verso la società cooperativa nei limiti di quanto sopra ricevuto.

Articolo 15 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote sono sempre nominative, esse non possono essere sottoposte a pegno od a vincolo né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della società cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima; possono essere cedute, con effetto verso la società cooperativa, previa autorizzazione dell'organo amministrativo, ad altri soci, od anche a persone che presentino domanda di ammissione a socio. L'autorizzazione dell'organo amministrativo è condizionata, per la cessione ad altri soci, all'accertamento che le quote dei soci cessionari non abbiano a superare, per effetto della cessione, la misura massima stabilita dalla legge, e, per la cessione ad aspiranti soci, alla deliberazione di ammissione dei medesimi, previo accertamento del possesso dei requisiti e della inesistenza di cause di incompatibilità. Per quanto non previsto si applica l'articolo 2530 del codice civile.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società cooperativa, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo ai sensi dell'articolo 2537 del codice civile.

Articolo 16 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale sottoscritto dai soci che è variabile, ai sensi dell'articolo 2524 del codice civile, ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore o superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale e dall'eventuale soprapprezzo quote;
- c) dalle riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento o riserva formati a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- f) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Articolo 17 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 18 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO - UTILI - RISTORNI

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative. Il bilancio dovrà essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura od all'oggetto della società cooperativa segnalate dall'organo amministrativo secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili annuali e costituirà la riserva legale nella misura come per legge; ne destinerà parte (nella misura come per legge) al Fondo mutualistico prescritto dalla legge; statuirà sui dividendi nei limiti di legge.

E' salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare riserve divisibili tra soci non operatori e/o riserve indivisibili fermi in ogni caso i limiti prescritti dalla vigente normativa.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione e sui termini e modalità di distribuzione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'articolo 2545 sexies del codice civile.

L'organo amministrativo e l'organo di controllo, ove nominato, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio devono nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Articolo - 19 ORGANI SOCIALI

Sono organi della società cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

Articolo - 20 DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società cooperativa, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 del codice civile dell'organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni statutarie;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata dell'organo amministrativo, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dall'organo amministrativo;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
- i) l'approvazione dei regolamenti interni;
- l) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) possono essere adottate mediante consultazione scritta nelle forme di cui al successivo

Articolo 21.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d), e), i) e l) oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 22.

Articolo - 21 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c), f), g) e h) del precedente Articolo 20 sono espresse mediante la consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo - 22 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d), e), i) e l) del precedente Articolo 20 del presente statuto e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio del Comune ove ha sede la società cooperativa.

L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli

amministratori e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'organo amministrativo o l'organo di controllo, ove nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società cooperativa, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi, il tutto, comunque, ai sensi delle vigenti leggi.

**Articolo - 23 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE
ASSEMBLEARE: QUORUM COSTITUTIVI E QUORUM DELIBERATIVI**

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che in casi particolari la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

**Articolo - 24 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE
ASSEMBLEARE: VOTAZIONI**

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla stessa categoria di socio cooperatore e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La regolarità della delega ed il diritto di intervenire saranno accertati dal Presidente dell'assemblea e la relativa documentazione sarà conservata dalla società cooperativa.

E' vietato il voto segreto.

**Articolo - 25 DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE
ASSEMBLEARE: PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dal Vice Presidente, o in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea o, nei casi di legge, da un Notaio.

Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio e riportato in apposito libro.

Articolo 26 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Non può essere nominato amministratore e decade automaticamente dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato a scontare una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Gli amministratori possono essere rieletti.

Articolo 27 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società cooperativa, ad eccezione di quanto in forza di legge e dei patti sociali sia riservato alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo, inoltre:

- decide in merito all'ammissione di nuovi soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 2528 del codice civile;
- è autorizzato ad acquistare o rimborsare le quote della società cooperativa nei limiti dell'articolo 2529 del codice civile e con l'osservanza di tutti gli obblighi e le cautele previsti dal detto articolo;
- autorizza o nega la cessione delle quote sociali comunicando al socio il relativo provvedimento; il provvedimento di diniego dovrà essere motivato;
- ha i poteri concernenti il recesso dei soci stabiliti dall'articolo 2532 del codice civile.

All'organo amministrativo compete, altresì, la nomina di direttori, institori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, con la determinazione delle relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge e dall'articolo 2544 del codice civile.

Articolo 28 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

- il Consiglio di Amministrazione delibera sempre in adunanza collegiale;
- il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente se non è stato già scelto alla nomina e può eleggere un Vice-Presidente per i casi di assenza o impedimento del Presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori o dall'organo di controllo, se nominato, mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai membri dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso di convocazione vengono indicati l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione, usualmente presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; di esse si redigerà un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, da trascriversi nell'apposito libro sociale.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i membri dell'organo di controllo, se nominato.

Articolo 29 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti loro

attribuiti.

Articolo 30 - RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza generale della società cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire procure speciali, ad altri amministratori oppure ad estranei, con osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 31 - ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, è costituito da un Sindaco unico, eletto dall'assemblea. Il Sindaco unico resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Esso è rieleggibile.

La retribuzione annuale del Sindaco unico è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Il Sindaco unico se nominato, sempre che la società cooperativa non sia obbligata al bilancio consolidato, può esercitare il controllo contabile; in tal caso il Sindaco unico deve essere iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali.

Se l'organo di controllo non è nominato l'assemblea può provvedere a nominare un Revisore Contabile iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali a cui è demandato il controllo contabile della società cooperativa.

Articolo 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla legge. L'assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi.

In caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale netto, dedotti soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 33 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici o scientifici, se verranno costituiti.

Articolo 34 - AGEVOLAZIONI

Poichè la società cooperativa per il suo particolare assetto e per la sua natura rientra in varie ipotesi di agevolazioni previdenziali, fiscali e creditizie, la stessa, qualora tali agevolazioni le competano, provvederà, tramite i propri organi sociali, a richiedere i relativi benefici.

Articolo 35 - RINVIO - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520 e 2519 del codice civile:

a) le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale;

b) le disposizioni della Legge 8 novembre 1991, n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni contenute nella Legge 3 aprile 2001, n. 142, e